

Fiumicino e, pertanto, di determinare alterazioni nella direzione dei flussi di traffico all'interno della Comunità.

Il settore dei servizi aeroportuali di assistenza a terra è stato recentemente oggetto di un'estesa liberalizzazione a seguito del recepimento a livello nazionale della Direttiva 96/67/C³⁸ tramite il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18. Il decreto ha previsto, a partire dalla data della sua entrata in vigore (5 febbraio 1999), per gli aeroporti con traffico annuale non inferiore a tre milioni di passeggeri, il riconoscimento del libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra ai prestatori di servizi che presentino determinati requisiti di idoneità, nonché, per tutti gli aeroporti aperti al traffico commerciale, la libera effettuazione dei servizi stessi da parte dei vettori in regime di autoassistenza.

Anche successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 18/99, tuttavia, Aeroporti di Roma ha mantenuto una posizione dominante nei mercati dei servizi di assistenza a terra presso l'aeroporto di Fiumicino, oltre che in quelli dei servizi relativi all'infrastruttura aeroportuale, di cui la società è concessionaria esclusiva.

In tale contesto, l'istruttoria dell'Autorità ha riguardato tre diverse tipologie di comportamenti imputati ad Aeroporti di Roma.

In primo luogo, l'Autorità ha accertato che il sistema di agevolazioni sulle tariffe di *handling* adottato nel 1998 da Aeroporti di Roma, imperniato su sconti basati sulle quantità acquistate e sulla durata degli accordi di fornitura, presentava caratteristiche tali da ostacolare l'accesso di concorrenti nei mercati liberalizzati dei servizi di assistenza a terra. In particolare, l'Autorità ha riconosciuto efficacia fidelizzante agli sconti quantità di Aeroporti di Roma in ragione dell'interazione fra le seguenti loro caratteristiche: la commisurazione dello sconto al fatturato relativo all'intera gamma dei servizi di assistenza a terra acquistati dal vettore, in assenza di comprovate economie di gamma dal lato dell'offerta; la lunghezza del periodo di riferimento preso in considerazione ai fini del calcolo del fatturato rilevante per la determinazione dell'aliquota e dell'importo soggetto a riduzione; l'applicazione di un sistema di aliquote di sconto medie anziché marginali, essendo la percentuale di sconto corrispondente allo scaglione di fatturato raggiunto dal vettore applicata sul totale del fatturato e non solo sul fatturato in eccesso rispetto al limite superiore dello scaglione precedente. L'Autorità ha espresso una valutazione critica anche nei confronti degli sconti per accordi di durata pluriennale, crescenti in funzione sia del fatturato *handling* globale prodotto dalla compagnia sia della stessa durata dell'accordo. Tale agevolazione, in relazione alla quale Aeroporti di Roma non ha offerto giustificazioni economiche oggettive e com-

38 Direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti nella Comunità, in GUCE L 272/36 del 25 ottobre 1996.

provate, oltre a discriminare tra utenti che, a parità di quantità acquistate, concludono contratti di fornitura di diversa durata, è stata ritenuta idonea a rafforzare la pressione ad acquistare l'intera gamma di servizi dal gestore aeroportuale e a incentivare i vettori a mantenere il rapporto di approvvigionamento esclusivo con il medesimo per lunghi periodi di tempo, a scapito di altri fornitori effettivi o potenziali. L'Autorità ha tuttavia accertato che, relativamente agli sconti di quantità, il sistema tariffario ha trovato concreta attuazione solo per un periodo di tempo limitato, in buona parte precedente alla liberalizzazione del settore, e non ha condizionato le scelte commerciali dei vettori a fronte di un assetto di mercato ancora caratterizzato, per cause estranee alla condotta del gestore aeroportuale, da una situazione di monopolio. Gli sconti di durata, poi, non hanno mai trovato attuazione concreta in mancanza della stipula di accordi pluriennali con i vettori. Alla luce di tali considerazioni, e tenuto conto delle sostanziali modifiche al sistema di sconti apportate in corso di procedimento da Aeroporti di Roma, tra le quali il ritiro delle agevolazioni basate sulla durata degli accordi di fornitura, l'Autorità ha ritenuto insussistente una violazione dell'articolo 82 del Trattato CE.

La seconda condotta di Aeroporti di Roma esaminata nel corso dell'istruttoria è l'aver impedito nel corso del 1998, con un comportamento ingiustificatamente dilatorio, la prestazione da parte della società Aviation Services Spa di servizi di supervisione di rampa e di bilanciamento aeromobili in favore del vettore controllante Meridiana. In proposito, Aeroporti di Roma ha giustificato la propria opposizione adducendo che Aviation Services non avesse titolo a svolgere attività di autoproduzione di servizi di assistenza a terra, in quanto l'articolo 2, lettera f) della direttiva 96/67/CE definiva in modo restrittivo l'autoassistenza, limitandola all'attività svolta direttamente da un vettore aereo, e non anche da una sua controllata non vettore. L'Autorità ha per contro ritenuto che la direttiva invocata da Aeroporti di Roma non ostasse, nelle more del suo recepimento nel diritto nazionale, alla perdurante vigenza e applicabilità dell'articolo 9 della legge n. 287/90, che contempla un ampio e generalizzato diritto di un'impresa di autoprodurre servizi oggetto di riserva legale anche tramite società controllata che non eserciti la sua stessa attività. L'Autorità ha inoltre escluso che determinati atti delle autorità amministrative preposte al settore avessero imposto al gestore aeroportuale di tenere il comportamento denunciato. Su tali presupposti, l'Autorità ha quindi ritenuto che, ostacolando l'esercizio da parte di Meridiana del diritto di autoproduzione ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 287/90, Aeroporti di Roma avesse abusato, in violazione dell'articolo 82 del Trattato CE, della posizione dominante da essa detenuta nei servizi di supervisione di rampa e di bilanciamento aeromobili.

ASSOVIAGGI-ALITALIA

Nel giugno 2000 l'Autorità ha deliberato l'avvio di un procedimento istruttorio per valutare un eventuale abuso di posizione dominante da parte di Alitalia Spa, in violazione dell'articolo 82 del Trattato CE. Più specificamente, l'istrut-

toria ha ad oggetto la pratica di Alitalia di accordare alle agenzie di viaggio degli incentivi per la distribuzione dei propri biglietti aerei, calcolati in ragione degli obiettivi di vendita raggiunti dalle agenzie e non sulla base del volume assoluto di vendite realizzate dalle stesse. Così congegnato, il sistema di incentivi di Alitalia potrebbe risultare discriminatorio e teso a fidelizzare le agenzie di viaggio, con la conseguenza di ostacolare l'accesso delle compagnie aeree concorrenti a tale canale, essenziale per la vendita dei biglietti di trasporto aereo. Le altre compagnie aeree, infatti, per rendere egualmente attraente la vendita dei loro biglietti dovrebbero pagare commissioni particolarmente elevate rispetto al vettore di bandiera, ove si consideri che le commissioni versate da quest'ultimo alle agenzie di viaggio, una volta raggiunto il *target* di fatturato pattuito, investono l'intero volume delle vendite effettuate nel periodo preso a riferimento dalle agenzie di viaggio, sicché queste sono incentivate a incrementare le vendite, in particolare in prossimità del *target*, a detrimento dei vettori concorrenti di Alitalia. Gli schemi incentivanti adottati da Alitalia potrebbero pertanto risultare idonei a ostacolare la presenza dei concorrenti sui voli nazionali e su quelli internazionali da e per l'Italia. Al 31 marzo 2001 l'istruttoria è in corso.

VERALDI-ALITALIA

Nel luglio 2000 l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti della società Alitalia Spa per accertare una presunta violazione del divieto di abuso di posizione dominante con riferimento alle condizioni di offerta praticate per il trasporto di linea di passeggeri sulla rotta Milano-Lamezia Terme, da essa servita in situazione di sostanziale monopolio. Al fine di valutare i comportamenti posti in essere da Alitalia nella fissazione delle tariffe sulla rotta Milano-Lamezia Terme, l'Autorità ha tra l'altro evidenziato che tali condizioni sono risultate nel 1999 significativamente diverse rispetto a quelle che la stessa Alitalia ha praticato sulla rotta Milano-Reggio Calabria, ritenuta comparabile in termini di distanza e di bacino di utenza, ma diversa in termini di struttura concorrenziale essendo servita in concorrenza con Air One: il ricavo medio per passeggero è stato infatti del 45% più elevato ed è risultato comunque sistematicamente superiore per ciascuna delle singole classi tariffarie, per quanto attiene sia alle tariffe piene sia a quelle scontate. Inoltre, sulla rotta Milano-Lamezia Terme la percentuale di biglietti venduti a tariffa agevolata è risultata inferiore a quella relativa alla rotta Milano-Reggio Calabria (56% contro 71%). In considerazione di tali diversità nelle condizioni di offerta, l'Autorità ha deciso di verificare nell'ambito di un procedimento istruttorio se la compagnia di bandiera, abusando della sua posizione dominante, abbia imposto agli utenti della rotta Milano-Lamezia Terme prezzi eccessivamente elevati per il servizio di trasporto fornito. Al 31 marzo 2001 l'istruttoria è in corso.

COMPAGNIE AEREE-FUEL CHARGE

Nel dicembre 2000 l'Autorità ha deliberato l'avvio di un procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90 nei confronti delle società Alitalia Linee Aeree Italiane Spa, Air One Spa, Air Dolomiti Spa, Air

Dolomite Linee Aeree Regionali Europee Spa, Air Europe Spa, Meridiana Spa e Volare Airlines Spa.

Nel giugno 2000 Alitalia, seguita dagli altri vettori, ha introdotto su tutte le tratte nazionali un incremento tariffario di diecimila lire, giustificato dalla necessità di fronteggiare la crescita dei costi del carburante. A partire dal 1° settembre 2000, l'importo di tale supplemento è stato portato da tutte le suddette società a ventiquattromila lire.

L'istruttoria è volta ad accertare se la determinazione contestuale da parte dei menzionati operatori di un supplemento tariffario della medesima entità per tutte le tratte nazionali (la cosiddetta *fuel surcharge*) sia il frutto di una intesa, conclusa nella forma di un accordo o di una pratica concordata, che abbia per oggetto o per effetto di restringere o falsare la concorrenza nel mercato dei servizi di trasporto aereo di linea di passeggeri. Al 31 marzo 2001 l'istruttoria è in corso.

Trasporti su strada

Nel periodo di riferimento l'Autorità ha avviato due procedimenti istruttori per omessa comunicazione preventiva di operazioni di concentrazione (SAIA BUS-AUTOSERVIZI DEL BARBA-APTV/SAIA TRASPORTI; SAIA BUS-AEM/KM). E' stato altresì avviato un procedimento istruttorio per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista per i casi di inottemperanza alle misure prescritte quale condizione per l'autorizzazione di un'operazione di concentrazione (EDIZIONE HOLDING-AUTOSTRAD E CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRAD E). Infine, l'Autorità ha effettuato un intervento di segnalazione in merito alle distorsioni della concorrenza derivanti dall'utilizzo di contributi pubblici nei servizi di trasporto pubblico locale (PARERE SUI SUSSIDI INCROCIATI NEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE).

SAIA BUS-AUTOSERVIZI DEL BARBA-APTV/SAIA TRASPORTI

Nel febbraio 2001 l'Autorità ha deliberato l'avvio di un procedimento istruttorio nei confronti delle società Saia Bus, Autoservizi del Barba e dell'Azienda Provinciale Trasporti Verona per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista per i casi di inottemperanza all'obbligo di notificazione preventiva delle operazioni di concentrazione in relazione alla costituzione di un'impresa comune, realizzata nel settembre 2000, per la gestione del trasporto di persone su autobus per le linee extraurbane nell'area Sud di Brescia e per l'attività di noleggio di autobus da rimessa con conducente. Al 31 marzo 2001 l'istruttoria è in corso.

SAIA BUS-AEM/KM

Nel febbraio 2001 l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti delle società Saia Bus e Azienda Energetica Municipale per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista per i casi di inottempe-

ranza all'obbligo di notificazione preventiva delle operazioni di concentrazione. Oggetto del provvedimento di avvio è la creazione di un'impresa comune, realizzata nel luglio 2000, per la gestione del trasporto di persone su autobus per le linee urbane ed extraurbane nell'area di Cremona e per l'attività di noleggio di autobus da rimessa con conducente. Al 31 marzo 2001 l'istruttoria è in corso.

EDIZIONE HOLDING-AUTOSTRADALE CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADALE

Nel marzo 2001 l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti della società Autostrade Spa per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 19, comma 1 della legge n. 287/90 per i casi di inottemperanza alle misure prescritte quale condizione per l'autorizzazione di un'operazione di concentrazione. In particolare, nel marzo 2000 l'Autorità aveva autorizzato la concentrazione EDIZIONE HOLDING/AUTOSTRADALE CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADALE subordinatamente al rispetto di alcuni impegni³⁹. Oggetto del procedimento di inottemperanza nei confronti di Autostrade è la mancata assegnazione tramite gara delle concessioni per i servizi di ristoro in scadenza al 31 dicembre 2000, nonché la mancata previsione in tempo utile degli adempimenti propedeutici allo svolgimento delle gare; condizioni alle quali era stata subordinata l'autorizzazione alla realizzazione della concentrazione. Al 31 marzo 2001 l'istruttoria è in corso.

PARERE SUI SUSSIDI INCROCIATI NEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Nel febbraio 2001, anche a seguito di numerose segnalazioni pervenute in materia di sussidi incrociati tra attività di trasporto pubblico locale e altri servizi di trasporto, l'Autorità ha espresso un parere, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, al fine di segnalare alle Regioni, alle Province e ai Comuni le distorsioni della concorrenza derivanti dall'utilizzo dei contributi pubblici destinati a subsidiare i servizi di trasporto pubblico locale anche per lo svolgimento di altre attività di trasporto svolte in regime di concorrenza. In tale ambito, l'Autorità aveva già avuto modo di intervenire in occasione di una precedente

³⁹ L'operazione era stata autorizzata subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

a) che Autostrade e le altre società concessionarie del servizio autostradale da essa controllate non assumessero direttamente la fornitura del servizio di ristoro e affidassero sempre a terzi la fornitura di tale servizio attraverso le procedure previste dall'articolo 4 delle convenzioni stipulate con l'ANAS; b) che Autostrade e le società da essa controllate affidassero a uno o più soggetti terzi, indipendenti e altamente qualificati, la gestione delle procedure di cui al punto a), inclusi la definizione dei requisiti di partecipazione e dei parametri di aggiudicazione, nonché l'adeguata pubblicizzazione di tutte le informazioni rilevanti; c) che Autogrill Spa, controllata da Edizione Holding, non incrementasse la propria quota, pari al 72%, riferita al numero di punti di ristoro attualmente affidati direttamente o indirettamente alla medesima Autogrill, rispetto al numero totale dei punti di ristoro presenti sulle tratte autostradali gestite dal gruppo Autostrade (cfr. decisione EDIZIONE HOLDING/AUTOSTRADALE CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADALE, in Bollettino n. 9/2000).

segnalazione⁴⁰, sottolineando come la previsione di procedure concorsuali per la scelta del gestore dei servizi di trasporto pubblico potesse garantire, incentivando l'efficienza produttiva e organizzativa degli operatori, anche la riconduzione del volume dei sussidi al livello minimo necessario al soddisfacimento dei bisogni collettivi di mobilità.

Nella presente segnalazione l'Autorità ha in primo luogo precisato che nei casi in cui sia prevista l'erogazione di finanziamenti destinati ai servizi di trasporto pubblico, è necessario che i meccanismi per la loro determinazione e assegnazione siano predisposti in modo che i sussidi possano essere utilizzati esclusivamente nell'ambito dei servizi per i quali sono stati erogati e che sia esplicitamente previsto un preciso vincolo di destinazione. In secondo luogo, l'Autorità ha ribadito che l'introduzione, in conformità con la vigente normativa, di meccanismi di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale a partire dal 2003, potrà ridurre considerevolmente il rischio di sussidi incrociati, a condizione che l'oggetto del servizio posto a gara e i criteri di aggiudicazione della stessa siano definiti in modo da minimizzare i sussidi necessari per lo svolgimento del servizio pubblico. In proposito, l'Autorità ha suggerito che le gare potrebbero essere aggiudicate sulla base del minor sussidio richiesto, dati i vincoli di qualità, estensione e prezzo dei servizi posti dalla pubblica amministrazione, ovvero sulla base del minore prezzo al pubblico, dati i vincoli di qualità, estensione e sussidio sempre posti dalla pubblica amministrazione.

Alla minimizzazione dei sussidi potrebbe inoltre contribuire la composizione dei lotti affidati con il meccanismo della gara. Le gare, infatti, potrebbero interessare sia singole tratte, sia un'insieme di tratte con diverse caratteristiche di domanda e di profittabilità, consentendo al loro interno una composizione delle differenti condizioni di copertura dei costi sulla base dei ricavi conseguibili da ciascuna rotta, in modo da ridurre ulteriormente l'ammontare di risorse pubbliche necessarie per lo svolgimento del servizio.

Nella segnalazione viene infine auspicato che, al fine di circoscrivere il rischio di distorsioni concorrenziali nei mercati contigui al servizio pubblico, sia necessario garantire una maggiore trasparenza nell'attribuzione dei costi e dei ricavi, prevedendo una separazione effettiva tra la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e quella degli altri servizi o, quantomeno, una separazione contabile tra tali attività, qualora esse vengano svolte dai medesimi soggetti.

Attività ausiliarie del trasporto

DIANO-TOURIST FERRY BOAT/CARONTE SHIPPING

Nel dicembre 2000 l'Autorità ha avviato un'istruttoria per una presunta violazione del divieto di abuso di posizione dominante nel mercato dei servi-

⁴⁰ Parere sulla DISCIPLINA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, in Bollettino n. 8/1998.

zi di traghettamento di mezzi gommati attraverso lo Stretto di Messina. In particolare, il procedimento è volto a verificare se l'impresa in posizione dominante, Tourist-Caronte, abbia adottato una strategia escludente, finalizzata a confinare un nuovo entrante in una posizione marginale, ovvero a estrometterlo dal mercato.

Per oltre 30 anni Tourist-Caronte ha operato esclusivamente sulla rotta Villa S. Giovanni-Messina, dove oggi detiene l'80% del mercato, contro il 20% dell'unico concorrente FS. Nell'agosto 1998 un nuovo operatore, la società Diano Spa, è entrato nel mercato, proponendo il servizio di traghettamento sulla rotta alternativa Reggio Calabria-Messina, cui ha immediatamente risposto Tourist-Caronte con l'attivazione del servizio anche su tale rotta. Nella determinazione delle tariffe per la nuova rotta, Tourist-Caronte si è inizialmente allineata al concorrente, il quale proponeva prezzi sensibilmente inferiori a quelli praticati dalle altre imprese sulla rotta storica Villa S. Giovanni-Messina. A partire poi dall'ottobre 1999, Tourist-Caronte ha ridotto ulteriormente le tariffe relative ai veicoli commerciali, con la conseguenza che i prezzi sulla nuova rotta risultavano inferiori in media del 30% rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa sulla rotta Villa S. Giovanni-Messina. Il procedimento istruttorio è pertanto teso ad accertare se la strategia posta in essere da Tourist-Caronte a seguito dell'ingresso del nuovo operatore sul mercato, e in larga misura finanziata dalla rendita di posizione di cui la stessa Tourist-Caronte beneficia sulla rotta Villa S. Giovanni-Messina, integri una fattispecie di abuso di posizione dominante. In particolare, l'Autorità intende verificare se la rendita goduta sulla rotta principale dall'operatore in posizione dominante gli consenta di operare in perdita sulla rotta Reggio Calabria-Messina, pur mantenendo un risultato complessivo del tutto soddisfacente. Al 31 marzo 2001 l'istruttoria è in corso.

TELECOMUNICAZIONI

L'evoluzione concorrenziale e interventi dell'Autorità

Lo sviluppo dei mercati italiani dei servizi di telecomunicazione nell'anno 2000 è stato connotato da una serie di tendenze di fondo, fra le quali, accanto al continuo ingresso di nuovi operatori sui mercati, un ampliamento dell'attività di regolamentazione di settore, un accrescimento delle problematiche connesse ai rapporti fra ex gestore monopolista e nuovi entranti, una politica dell'operatore dominante non più solo di carattere difensivo della propria posizione sui mercati tradizionali ma anche caratterizzata da iniziative strategiche di espansione su nuovi mercati. Dal punto di vista regolamentare, nel corso dell'anno si sono registrati una serie di interventi di rilievo, destinati ad avere nel medio-lungo periodo importanti effetti sullo sviluppo della concorrenza nel settore. Oltre all'adozione delle misure regolamentari in materia di approvazione dei listini di interconnessione di Telecom Italia, di definizione delle

condizioni per la *carrier preselection*, operativa dalla fine del 2000 per i principali operatori in alcune zone geografiche, sono state assegnate le licenze per i sistemi radiomobili di terza generazione (standard UMTS), nonché approvata la normativa sull'accesso disaggregato alla parte distributiva della rete di Telecom Italia.

Per quanto riguarda lo sviluppo della concorrenza in termini di ampliamento del numero e dell'importanza di operatori alternativi al dominante, nel corso dell'anno è proseguita la tendenza alla nascita di nuovi soggetti, valutata in termini di incremento di licenze e di autorizzazioni concesse. Lo sviluppo dei mercati deve peraltro essere anche apprezzato in termini qualitativi, oltre che quantitativi, con particolare riferimento sia al consolidamento della posizione dei principali concorrenti di Telecom Italia nell'offerta dei servizi di telefonia vocale, anche su base locale (chiamate urbane), sia, con riguardo alla trasmissione dati, alla crescente diffusione dei servizi Internet e alla continua diversificazione delle formule di offerta per tali servizi.

Il crescere del numero degli operatori in un contesto ancora caratterizzato dalla sostanziale mancanza di concorrenza effettiva sul mercato delle infrastrutture di telecomunicazione, in particolare su base locale, ha determinato un innalzamento dell'incidenza dei casi di contenzioso nei rapporti di interconnessione fra l'operatore dominante e i nuovi entranti; in combinazione con il prevalere sul mercato di nuove modalità di offerta gratuite dei servizi di accesso a Internet, si sono registrate alcune denunce all'Autorità di società concorrenti di Telecom Italia, quali Tiscali e Albacom, che lamentavano l'imposizione, da parte di Telecom, di condizioni economiche penalizzanti nei contratti di interconnessione inversa. A seguito di un procedimento istruttorio, nel luglio del 2000 l'Autorità ha accertato l'abusività dei comportamenti di Telecom Italia consistenti nell'imporre senza giustificazioni oggettive agli altri operatori condizioni di interconnessione particolarmente penalizzanti (TISCALI/ALBACOM-TELECOM ITALIA).

Più in generale, la posizione dell'Autorità in materia di interconnessione è stata espressa nel successivo parere reso nel settembre 2000 all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nel quale l'Autorità, nel sottolineare la transitorietà del ricorso al criterio della "migliore prassi corrente" con riferimento ai valori rilevati in ambito europeo per l'individuazione dell'orientamento al costo delle condizioni di interconnessione di Telecom Italia, ha indicato, fra l'altro, l'opportunità di prevedere obblighi di offerta di condizioni di interconnessione su base forfettaria (*flat rate*) per un più veloce sviluppo della concorrenza sui mercati dei servizi finali. Inoltre, l'Autorità ha osservato che l'offerta *retail* al pubblico di nuove proposte commerciali da parte dell'organismo notificato come avente notevole forza di mercato debba essere consentita solo a seguito di una corrispondente offerta di servizi di interconnessione *wholesale* (PARERE IN MERITO ALLA MODIFICA DELL'OFFERTA DI INTERCONNESSIONE DI RIFERIMENTO DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA).

Un più ampio sviluppo della concorrenza nei mercati dei servizi finali potrà tuttavia aversi solo a seguito dell'effettiva attuazione delle misure regolamentari di *unbundling* della parte distributiva della rete di Telecom Italia, che consentirà ai concorrenti di quest'ultima di poter offrire direttamente i propri servizi all'utenza finale, avendo il controllo della parte distributiva della rete. Già nel marzo 2000, su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità ha espresso le proprie valutazioni in merito alla rispondenza delle misure previste in materia dall'Autorità settoriale con i principi concorrenziali. In tal senso, dopo aver ritenuto condivisibili gli obblighi particolarmente stringenti posti in capo all'operatore storico a fronte dell'assoluta dominanza di quest'ultimo nell'offerta di infrastrutture di telecomunicazioni, in particolare a livello locale, l'Autorità ha posto in evidenza il rischio di comportamenti opportunistici di Telecom Italia nelle pratiche modalità di offerta dei servizi previsti, sottolineando la particolare importanza, nella definizione delle condizioni tecniche ed economiche dei servizi, del rispetto dei generali principi di trasparenza, orientamento al costo e non discriminazione, al fine di evitare possibili compressioni dei margini dei nuovi entranti a discapito di una concorrenza effettiva. Inoltre, al fine di garantire adeguati incentivi per investimenti in nuove infrastrutture concorrenti con quella di Telecom Italia, l'Autorità ha indicato la necessità che gli obblighi di *unbundling* di rete per quest'ultima siano temporanei, o che comunque la regolamentazione delle condizioni tecniche ed economiche dei servizi possa permanere nel tempo a fronte di contestuali impegni a determinati livelli di copertura del territorio nazionale, con proprie infrastrutture, da parte dei nuovi entranti (PARERE SULLE LINEE GUIDA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI ACCESSO).

Sotto il profilo tecnologico, nel 2000 si è assistito all'applicazione alla parte distributiva della rete pubblica commutata di nuove tecnologie di accesso e di trasmissione dati, quali quelle della famiglia x-DSL, in grado di garantire lo sviluppo di servizi a larga banda, interattivi e multimediali. Con un procedimento istruttorio avviato nei confronti di Telecom Italia a seguito di una denuncia di Infostrada, l'Autorità sta accertando la sussistenza di comportamenti abusivi da parte del gestore ex monopolista, consistenti nello sfruttamento della propria disponibilità esclusiva della parte distributiva della rete pubblica commutata, attraverso la commercializzazione dei servizi di accesso a Internet e di trasmissione dati con tecnologia ADSL, x-DSL e SDH all'utenza finale, senza consentire ai concorrenti la possibilità di formulare offerte concorrenziali sui relativi mercati (INFOSTRADA-TELECOM ITALIA-TECNOLOGIE ADSL).

Per ciò che concerne il mercato della telefonia mobile, il suo futuro sviluppo dipenderà, in Italia come negli altri paesi europei, dal progressivo affermarsi dei sistemi di comunicazione mobile di terza generazione su standard UMTS. Con le successive delibere n. 410/99, n. 367/00/CIR, n. 467/00/CIR, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha disposto in materia di regolamentazione della procedura per il rilascio delle licenze individuali per tali sistemi di comunicazione mobili, individuando altresì gli oneri e gli obblighi

degli esistenti gestori di telefonia mobile nei confronti dei nuovi entranti al fine di garantire condizioni di effettiva concorrenza.

L'Autorità ha espresso i suoi orientamenti in materia nell'ambito di due successive segnalazioni; in particolare, nel maggio 2000 l'Autorità, in relazione alle più opportune procedure di gara e in conformità con quanto già evidenziato in precedenti segnalazioni, ha sostenuto che la scelta finale dei soggetti assegnatari dovesse avvenire in funzione del confronto competitivo sul prezzo delle frequenze, anche utilizzando un meccanismo di miglioramento delle offerte da ripetersi nel tempo. Tale metodo infatti determina una selezione oggettiva e trasparente, tale da garantire sia la migliore valorizzazione della risorsa frequenziale che l'eliminazione della discrezionalità inevitabilmente presente in un diverso meccanismo di scelta, basato su di una valutazione congiunta di elementi di carattere qualitativo e quantitativo (PARERE IN MERITO ALLE PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE LICENZE UMTS).

In relazione alle misure regolamentari atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza l'Autorità ha poi sottolineato, fra l'altro, l'importanza, per un pieno esplicarsi degli effetti del confronto concorrenziale, dell'introduzione della figura degli operatori virtuali di rete mobile e della portabilità del numero (PARERE SULLE LICENZE INDIVIDUALI PER I SISTEMI DI COMUNICAZIONE MOBILE DI TERZA GENERAZIONE).

A seguito dell'esplicarsi della gara per l'assegnazione delle licenze UMTS, che ha visto nell'ottobre 2000 l'assegnazione di cinque licenze a seguito dell'uscita di gara, dopo solo 11 tornate, dell'operatore Blu, l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio, ancora in corso, per presunta violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90, ritenendo che l'andamento e l'esito della gara potessero trarre origine da un'intesa restrittiva della concorrenza (GARA UMTS).

L'anno trascorso è stato caratterizzato anche da importanti operazioni di concentrazione: l'acquisizione da parte di Enel della società Infostrada, autorizzata con condizioni dall'Autorità a seguito di un rinvio da parte della Commissione europea per i suoi effetti nel settore dell'energia elettrica, ha portato alla fusione di due operatori concorrenti di Telecom Italia, segnatamente Infostrada e Wind⁴¹; nel periodo in esame, peraltro, la stessa Telecom ha inteso qualificare la sua presenza sui mercati innovativi mediante due successive operazioni di concentrazione, quali l'acquisizione di Seat Pagine Gialle e quella di Cecchi Gori Communications, titolare delle due emittenti televisive TMC e TMC2. In entrambi i casi l'Autorità antitrust ha avviato un procedimento istruttorio, conclusosi con un'autorizzazione condizionata (TELECOM ITALIA-SEAT PAGINE GIALLE; SEAT PAGINE GIALLE-CECCHI GORI COMMUNICATIONS⁴²).

41 ENEL-FRANCE TELECOM/NEW WIND, descritto nella parte dedicata all'energia elettrica.

42 Il caso è descritto nella parte dedicata alla radiodiffusione.

Con riferimento all'acquisizione di Seat da parte di Telecom Italia, l'Autorità, ritenendo che l'operazione avrebbe portato al rafforzamento della posizione dominante di Telecom Italia su diversi mercati rilevanti, fra i quali, oltre l'accesso a Internet, quello della raccolta pubblicitaria sull'annuaristica cartacea e *on-line*, ha valutato come congruo a rimuovere gli effetti restrittivi, fra gli impegni assunti da Telecom, oltre alla cessione di MC-Link e Excite, la cessione gratuita ai concorrenti del *database* degli abbonati al servizio telefonico (TELECOM ITALIA-SEAT PAGINE GIALLE).

TISCALI/ALBACOM-TELECOM ITALIA

Nel luglio 2000 l'Autorità ha concluso un'istruttoria condotta nei confronti di Telecom Italia Spa per abuso di posizione dominante nel mercato dei servizi di raccolta delle chiamate destinate alle reti di telecomunicazione fissa e in quello dell'offerta di reti di telecomunicazione ai fornitori di servizi di accesso a Internet (*Internet Service Provider*, ISP). L'istruttoria era stata avviata a seguito di alcune denunce delle società Tiscali Spa e Albacom Spa, le quali lamentavano che Telecom Italia aveva loro imposto condizioni economiche penalizzanti nella definizione dei rispettivi contratti di interconnessione inversa. L'interconnessione inversa attiene ai compensi percepiti dagli altri operatori di rete fissa (*Other Licensed Operators*, OLO) per la terminazione delle chiamate originate da parte degli utenti di Telecom Italia. In pratica, Telecom Italia versa agli OLO una quota dei ricavi da traffico telefonico per le chiamate originate da abbonati della rete pubblica commutata e destinate a numerazioni attestata sulle reti fisse gestite dagli altri operatori. Nel corso dell'istruttoria, sono stati inoltre denunciati ulteriori comportamenti di Telecom volti a ostacolare la concorrenza degli operatori di telecomunicazione nel settore della raccolta del traffico telefonico destinato all'accesso ad Internet.

L'Autorità ha valutato la prima tipologia di condotte in relazione al mercato dei servizi di terminazione delle chiamate sulle reti fisse di telecomunicazioni, dove Telecom Italia è stata considerata in posizione dominante dal lato della domanda, non potendo gli OLO vendere i propri servizi di terminazione se non appunto a Telecom Italia che disponeva di quasi tutti gli abbonati al servizio telefonico nazionale. In relazione all'altra tipologia di condotte, l'Autorità ha accertato una posizione dominante di Telecom Italia nel mercato della fornitura di reti di telecomunicazioni commutate (cosiddette reti di raccolta) agli *Internet Service Provider*, in ragione dell'elevata quota di mercato detenuta da Telecom Italia in termini di traffico destinato all'accesso ad Internet e della generale frammentazione dell'offerta da parte degli OLO, nonché della disponibilità da parte di Telecom Italia della più grande infrastruttura di rete nazionale.

Quanto alle condotte oggetto di valutazione sul primo mercato, dall'istruttoria è emerso che a partire dal marzo 1999, Telecom Italia aveva richiesto agli OLO una completa rinegoziazione dei contratti di interconnessione sottoscritti nella seconda metà del 1998, imponendo un'articola-

zione delle condizioni economiche basata sulla ripartizione in distretti telefonici della rete pubblica commutata, così da ridurre del 25-30% il livello medio della remunerazione spettante agli OLO per i servizi di terminazione resi sulle proprie reti. Mentre Telecom Italia giustificava la propria richiesta con l'esigenza di aggiornare l'Offerta d'interconnessione del 24 luglio 1998 alle modifiche auspiccate nella delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 25 novembre 1998, l'Autorità ha accertato che tale iniziativa era priva di giustificazioni oggettive, giacché le modifiche richieste dall'Autorità di settore concernevano aspetti non incidenti sulla struttura dell'interconnessione tra la rete pubblica commutata e le reti degli OLO.

L'Autorità ha dunque concluso che i comportamenti di Telecom Italia, consistenti nella richiesta di rinegoziazione dei contratti di interconnessione inversa con gli OLO, finalizzata all'imposizione agli stessi OLO di una struttura di interconnessione che dipendeva dall'architettura esistente della rete pubblica commutata, e nello sfruttamento del proprio potere di mercato per ottenere sovrarisparmi monopsonistici a danno degli OLO, costituivano un abuso di posizione dominante.

Quanto alle condotte commesse sul mercato dell'accesso a Internet, l'Autorità ha ritenuto che l'iniziativa di Telecom Italia di comprimere i compensi per i servizi di terminazione sulle reti degli OLO, aumentando contestualmente i ricavi telefonici corrisposti agli ISP abbonati alla rete telefonica commutata, fosse finalizzata a monopolizzare la terminazione del traffico destinato all'accesso a Internet, impedendo lo sviluppo di reti di raccolta del traffico Internet alternative a quelle di Telecom. Su tali presupposti, l'Autorità ha pertanto concluso che tali condotte costituissero un'ulteriore violazione dell'articolo 3 della legge n. 287/90.

Nel corso del procedimento, Telecom Italia ha presentato una serie di impegni tesi a rimuovere i comportamenti abusivi sopra descritti. Più specificamente, in relazione ai servizi di terminazione delle chiamate sulle reti fisse di telecomunicazioni, finalizzati all'offerta di servizi da parte degli OLO, Telecom Italia ha proposto una nuova offerta standard per la terminazione sulle reti degli OLO. Inoltre, Telecom Italia ha proposto di contribuire allo sviluppo delle infrastrutture di rete degli OLO attraverso un cosiddetto "incentivo di copertura" da contrattare con ciascun OLO, a fronte di una progressiva riduzione del numero dei distretti privi di un punto d'interconnessione. Infine, Telecom Italia si è dichiarata disponibile a realizzare un modello di interconnessione idoneo a consentire lo sviluppo dei servizi di accesso a Internet da parte di tutti gli operatori di rete fissa. L'Autorità ha valutato tali impegni idonei, anche in considerazione della retroattività dei loro effetti al momento della sottoscrizione dei relativi contratti, a porre termine allo sfruttamento abusivo della posizione dominante da parte di Telecom Italia.

GARA UMTS

Nell'ottobre 2000 l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti delle società Tim Spa, Omnitel Pronto Italia Spa, Wind Telecomunicazioni Spa, Andala Opco Spa, Ipse 2000 Spa e Blu Spa per presunta violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90, nel mercato dell'acquisizione delle licenze per i servizi mobili di terza generazione (cosiddette UMTS). In particolare, il procedimento istruttorio è stato avviato a seguito della conclusione della gara, svoltasi nell'ottobre 2000, avente per oggetto l'assegnazione delle licenze individuali per l'installazione e l'esercizio di sistemi di comunicazione UMTS. Tale gara è stata condotta in base alla normativa in materia di rilascio delle licenze UMTS, la quale ha previsto un numero massimo di licenze assegnabili, pari a cinque, e la possibilità, qualora il numero degli offerenti fosse stato inferiore o uguale a cinque, di ridurre il numero prima che avesse inizio la fase dei miglioramenti competitivi, così da assicurare una concorrenza effettiva tra i partecipanti alla gara.

Alla gara oggetto di istruttoria erano state ammesse a partecipare sei società (Tim, Omnitel Pronto Italia, Wind Telecomunicazioni, Andala Opco, Ipse 2000 e Blu) che si sono confrontate nel corso di undici miglioramenti competitivi. Tuttavia, la gara è stata conclusa anticipatamente a seguito della comunicazione di rinuncia presentata dalla società Blu e dell'impossibilità di proseguire riducendo il numero di licenze assegnabili, essendo già stata avviata la fase dei miglioramenti competitivi.

L'Autorità ha ritenuto che l'andamento e l'esito della gara potessero trarre origine da un'intesa restrittiva della concorrenza e ha pertanto disposto l'avvio di un procedimento istruttorio in relazione a una possibile violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90. Al 31 marzo 2001 l'istruttoria è in corso.

INFOSTRADA-TELECOM ITALIA-TECNOLOGIE ADSL

Nel corso del 2000, l'Autorità ha proseguito l'attività istruttoria in relazione al procedimento avviato nel 1999, a seguito di una denuncia da parte di Infostrada Spa nei confronti di Telecom Italia Spa, per presunta violazione dell'articolo 3 della legge n. 287/90. In assenza di un completo quadro regolamentare in materia di accesso a livello disaggregato alla rete telefonica pubblica, l'offerta da parte di Telecom Italia di servizi di telecomunicazione basati sull'applicazione alla parte distributiva della rete commutata di tecnologie di tipo ADSL (quali i servizi denominati commercialmente Netway, Big@ccess, RING) potrebbe costituire un abuso di posizione dominante.

In particolare, è stato evidenziato come la politica posta in essere da Telecom Italia, soggetto in posizione dominante sul mercato dell'accesso e monopolista di fatto nell'offerta di collegamenti con circuiti diretti urbani

nonché gestore della infrastruttura di rete pubblica commutata, fosse suscettibile di:

- i) ridurre la capacità competitiva degli altri operatori, determinando una significativa alterazione della concorrenza sui mercati dei servizi di trasmissione dati e di accesso a Internet. Ciò in ragione del fatto che Telecom risultava utilizzare in via esclusiva una tipologia di accesso, quale l'ADSL, per la propria clientela, caratterizzata da condizioni di costo molto più vantaggiose di quelle che la stessa società rende disponibili ai propri concorrenti;
- ii) frenare in maniera significativa, limitandone lo sviluppo concorrenziale, l'evoluzione dei mercati dei servizi di comunicazione che potranno essere disponibili in futuro grazie alla possibilità per l'utenza di fruire di servizi finali sulla base di offerte concorrenziali di accessi a larga banda quale quello con tecnologia ADSL. Ciò in quanto la condotta di Telecom è considerata strumentale al rafforzamento della posizione dominante detenuta da tale società nel mercato dell'accesso.

Nel gennaio 2000 erano state ammesse a partecipare al procedimento l'Associazione Italiana Internet Providers (AIIP) e le società FastWeb Spa, Albacom Spa e Wind Telecomunicazioni Spa, che avevano presentato una motivata richiesta di partecipazione all'istruttoria. Tali società, concorrenti di Telecom sui diversi mercati interessati, avevano evidenziato i presunti comportamenti abusivi posti in essere dall'operatore in posizione dominante in relazione alla fornitura di servizi ADSL *retail* e *wholesale* (rispettivamente al dettaglio e all'ingrosso) nonché quelli relativi all'offerta dei servizi RING, commercializzati a partire dal 2000 anche con accessi di tipo HDSL e SHD (fibra ottica)⁴³.

Nel corso del procedimento sono altresì pervenute all'Autorità denunce di altri soggetti concorrenti di Telecom e sono stati raccolti ulteriori elementi relativi alla politica adottata dalla stessa società nei mercati interessati; elementi informativi, che hanno posto in luce, ad esempio, l'applicazione da parte di Telecom di una politica di rifiuto di fornitura di circuiti diretti analogici (cosiddetti circuiti diretti in banda base) a livello locale. Sulla base di tali informazioni, nonché degli elementi prodotti sia da Infostrada sia dalle altre società partecipanti al procedimento, con provvedimento dell'8 giugno 2000, l'Autorità ha deliberato l'ampliamento dell'oggetto dell'istruttoria ai comportamenti assunti da Telecom Italia in relazione a: i) la fornitura di circuiti diretti in banda base; ii) l'offerta alla propria utenza affari di servizi a larga banda di trasmissione dati e di accesso a Internet basati sull'applicazione di tecnologie x-DSL, in assenza di una corrispondente offerta di tipo *wholesale*; iii) la definizione delle condizioni di offerta di servizi *wholesale* con accesso

⁴³ Con l'acronimo SDH (*Synchronous Digital Hierarchy*) si indica una modalità di accesso su portante in fibra ottica con ampiezza di banda a partire da 2 a 155 Mb/s bilanciata.

ADSL ai propri concorrenti. Al 31 marzo 2001 il procedimento è in corso.

NOKIA ITALIA-MARCONI COMMUNICATIONS

Nel febbraio 2001 l'Autorità ha avviato un'istruttoria volta a valutare i possibili effetti restrittivi della concorrenza dell'intesa, comunicata ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90 dalle società Nokia Italia Spa, Marconi Mobile Spa e Ote Spa, consistente nella costituzione del Consorzio Securcomm, il cui oggetto è quello di coordinare e di ripartire tra le consorziate le attività di ricerca, sperimentazione, promozione, progettazione e acquisizione di progetti, lavori e forniture di apparati e servizi di radiocomunicazione mobile privata, dei prodotti e dei servizi collegati. In particolare, il coordinamento delle attività degli operatori riguarda la fornitura dei summenzionati prodotti e servizi alle "Forze di Polizia" italiane. Compito del consorzio dovrebbe anche essere il coordinamento delle attività delle consorziate, la gestione dei rapporti con il committente, inclusa la riscossione dei corrispettivi e la loro ripartizione tra le consorziate. Le parti hanno inoltre concordato che parteciperanno esclusivamente attraverso il Consorzio a gare o trattative private per la fornitura dei suddetti prodotti e servizi destinati alle "Forze di Polizia", nonché a soggetti terzi che intendano utilizzare detti prodotti per la prestazione dei servizi di radiocomunicazione mobile a favore delle "Forze di Polizia" in Italia.

Nell'ambito dei servizi di radiocomunicazione mobile privata operano un numero limitato di operatori con quote marginali, a fronte della posizione storicamente di assoluta preminenza detenuta da Marconi. Inoltre, Nokia si configura come un importante concorrente nuovo entrante in ambito nazionale, dotato di capacità tecniche e finanziarie tali da competere efficacemente sul mercato rilevante. In tale contesto, l'accordo comunicato, realizzando un'intesa tra operatori concorrenti, potrebbe avere ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza nel mercato nazionale dei sistemi di radiocomunicazione mobile privata. Il procedimento istruttorio, al 31 marzo 2001 in corso, è anche volto a valutare l'eventuale sussistenza dei presupposti per il rilascio di un'autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 287/90, espressamente richiesta, in subordine, dalle parti.

TELECOM ITALIA-SEAT PAGINE GIALLE

Nel luglio 2000 l'Autorità ha concluso un'istruttoria in merito all'acquisizione, da parte della società Telecom Italia Spa, del controllo esclusivo della società Seat Pagine Gialle Spa attraverso una partecipazione pari a circa il 64% del capitale sociale di quest'ultima.

L'Autorità ha ritenuto che l'operazione avrebbe prodotto i principali effetti nei seguenti mercati: i) offerta di servizi di accesso a Internet; ii) distribuzione di prodotti e servizi di telecomunicazioni; iii) raccolta pubblicitaria sull'annuaristica telefonica e categorica; iv) raccolta di pubblicità *on-line*; v)

fornitura di servizi per il commercio elettronico. Sotto il profilo geografico, tali mercati sono stati definiti di dimensione nazionale in considerazione della validità limitata al territorio nazionale delle necessarie autorizzazioni amministrative, della necessità di disporre di un'infrastruttura di rete localizzata sul territorio nazionale per la fornitura di tali servizi e dell'omogeneità in tale ambito delle condizioni di offerta al pubblico.

Con riferimento al mercato dei servizi di accesso a Internet, l'Autorità ha preliminarmente accertato la sussistenza di una posizione dominante di Telecom Italia nel mercato in questione, in considerazione delle significative quote di mercato da essa detenute (pari ad oltre il 50% del mercato) a fronte di una sostanziale frammentazione dell'offerta dei concorrenti, della capillare diffusione delle proprie reti sul territorio nazionale e della sussistenza di ulteriori elementi, quali la natura integrata dell'impresa, l'esistenza di una posizione dominante nei mercati a monte delle connessioni *dial-up* e dell'offerta dei circuiti diretti, la presenza contestuale su tutti i segmenti della filiera dei servizi Internet, la titolarità di un marchio diffuso e la disponibilità di ingenti risorse tecnologiche e finanziarie. In tale contesto, l'Autorità ha ritenuto che l'acquisizione della società Seat avrebbe rafforzato, in termini di fatturato, di portafoglio clienti e di capacità distributiva, la posizione dominante già detenuta in tale ambito da Telecom Italia, e che anche un limitato incremento del potere di mercato di questa, realizzato con l'acquisizione di un concorrente (MC-Link), potesse avere effetti restrittivi della concorrenza.

Relativamente alla distribuzione di prodotti e servizi di telecomunicazioni, l'operazione, nella configurazione originariamente prospettata, avrebbe comportato l'acquisizione da parte di Telecom Italia delle reti agenziali di Seat e della capillare e specializzata struttura distributiva del Gruppo Buffetti controllata dalla stessa Seat. L'Autorità ha ritenuto che il conseguente rafforzamento della rete distributiva di Telecom Italia avrebbe determinato, nel mercato in esame, la costituzione di una posizione dominante in capo a Telecom Italia e una parallela limitazione delle opportunità di accesso da parte dei suoi concorrenti attuali e potenziali. I rischi di restrizione alla concorrenza paventati attenevano soprattutto alla possibilità che Telecom imponesse, a seguito dell'operazione, vincoli di esclusiva alla catena di distribuzione Buffetti, con la conseguenza di potenziare ulteriormente la sua rete distributiva, contestualmente innalzando barriere all'entrata a danno dei concorrenti attuali e potenziali.

Con riferimento al mercato della raccolta pubblicitaria sull'annuaristica telefonica e categorica, l'operazione avrebbe determinato l'integrazione in via permanente e definitiva, all'interno della medesima impresa, dei diritti di Telecom Italia relativi al database sugli abbonati al servizio telefonico e delle attività di Seat, impresa dominante nei mercati che si basano sullo sfruttamento commerciale del medesimo *database*. L'Autorità ha pertanto ritenuto che la concentrazione, comportando la possibilità per Telecom Italia di offrire in via esclusiva spazi pubblicitari sulle Pagine Bianche e sulle Pagine Gialle, fosse